


TAR LECCE

Con Decreto 92/08 depositato il 24/12/08 il Presidente della Sez. II del Tar Lecce ha autorizzato MENGA ANTONELLA, controinteressata nel ricorso n. R.G. 1271/08 (notificato per pubblici proclami sulla G.U. 138 del 22/1/08, proposto da LIACI EMANUELE ED ALTRI per l'annullamento dell'elenco di sostegno -scuola secondaria II grado-Area Tecnica-AD03, della graduatoria provinciale pubblicata il 18/7/08 dall'USP di Lecce ex DDG 16/3/07, nella parte in cui i ricorrenti sono collocati in coda e non a pettine) alla integrazione della notifica per pubblici proclami ai controinteressati inseriti nel detto elenco dal 1° al 249° posto, senza indicazione nominativa, del controricorso, proposto a sostegno della legittimità delle determinazioni dell'USP di Lecce, e contestuale ricorso incidentale condizionato per l'annullamento del detto elenco di sostegno e presupposto decreto n. 9202 del 4/7/08 dell'USP di Lecce, nella parte in cui si dispone l'inserimento in coda dei ricorrenti, piuttosto che il depennamento, nonché del DDG 16/3/07 nella parte in cui agli artt. 8, comma 2, lett. a), b), c) e d), e 10 è consentito l'inserimento con riserva negli elenchi di sostegno dei docenti frequentanti corsi di specializzazione per il sostegno alla data del 19/4/07, piuttosto che dell'1/1/2007, e senza specificamente escludere gli iscritti o ammessi, e del provv. prot. A00DGP/6950 del 23/4/2008 del Ministero della Pubblica Istruzione che dispone l'inserimento in coda nelle graduatorie 2007/09 dei docenti specializzati sul sostegno successivamente alla data del 30/6/2008. Con il ricorso incidentale si censurano i provvedimenti impugnati per violazione e



falsa applicazione dell'art. 1, comma 605, lett.c), L. 296/06, eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di motivazione, irrazionalità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione delle regole concorsuali e di par condicio concurrentium. Il DDG 16/3/07 (e successivi provvedimenti ministeriali con cui si è via via consentito lo scioglimento della riserva), ha ampliato arbitrariamente le ipotesi di inclusione con riserva, estendendola anche a chi, al 19/4/07, risulti frequentante/iscritto/amMESSO ai corsi di specializzazione per il sostegno, così violando la L. 296/06 che all'art. 1, comma 605, lett. c), prescrive la frequenza alla data dell'1/1/2007. Per tali motivi la prof. Menga chiede il rigetto del ricorso principale e, in subordine, in accoglimento del ricorso incidentale, l'annullamento degli atti impugnati. L'udienza pubblica di discussione del ricorso è fissata per il 15/1/09 e si può seguire il processo sul sito www.giustizia-amministrativa.it.

(Avv. Giuseppe Colella)

